

PRESTAZIONI DI LAVORAZIONI
–
«TRASFERIMENTO A SE STESSI»
–
REGIME SOSPENSIVO

SEMINARIO 5 OTTOBRE 2018
CCIAA LUCCA
CORTE CAMPANA

**SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA
C-606/12, C-607/12 DEL 06.03.2014
DRESSER-RAND SA**

Controversia insorta tra la
Dresser-Rand SA, società di diritto francese e l'A.d.E. di Genova

Per avvisi di accertamento volti al recupero dell'imposta sul valore aggiunto per gli anni 2007 e 2008

La Dresser-Rand Francia (DRF) produce compressori industriali a gas naturale.

La DRF stipula un contratto con una società cliente in Spagna per la fornitura di beni complessi.

La DRF importa in Italia compressori dalla Cina tramite la Dresser-Rand Italia Srl (DRI) suo RAPPR.FISCALE.

La DRF introduce in Italia ulteriori componenti spediti dalla Francia, utilizzando il proprio RAPPRESENTANTE FISCALE, (DRI) - (acquisto intracomunitario assimilato).

La DRF consegna i beni ad una azienda italiana FB che si occuperà di fornire ulteriori componenti e di assemblare il prodotto finale (contratto di fornitura) per poi spedire il tutto al cliente finale spagnolo in nome e per conto della DRF.

Normativa sui trasferimenti dei beni

L'ADE ITALIANA RITENEVA CHE LA SOCIETA' FRANCESE AVESSE QUALIFICATO MALE L'OPERAZIONE DI INVIO DEI PROPRI BENI IN ITALIA

PER LA SOCIETA'
FRANCESE



L'OPERAZIONE CONFIGURAVA UN
«TRASFERIMENTO A SE STESSI»
OSSIA UNA OPERAZIONE
ASSIMILATA AD UN ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO IN BASE
ALL'ART.17,p.2,l.f) della direttiva
n.2006/112/CE

PER L'ADE



L'OPERAZIONE RIENTRAVA NEL
REGIME «SOSPENSIVO» IVA EX
ART. 38,c.5,l.a) del D.L.
331/1993

Normativa sui trasferimenti dei beni

**ARTICOLO IN VIGORE FINO
AL 18.08.2015**

Normativa nel diritto italiano

Art.38, D.L. 30.08.1993 N.331 “Acquisti intracomunitari”

“(…)

5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi (...) se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d'imposta, **nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori dal territorio della Comunità**; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

(...)”

Normativa sui trasferimenti dei beni

Normativa Comunitaria

Art. 17 della Direttiva 2006/112/CE

“1. E' assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

Costituisce “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

(...)

f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo ed avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo dello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

(...)

3. Qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia più soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta”.

Normativa sui trasferimenti dei beni

**DALLA CONTROVERSIA EMERGE IL DISALLINEAMENTO
TRA LA NORMATIVA ITALIANA E LA NORMATIVA
COMUNITARIA**

**DISALLINEAMENTO PUNTUALMENTE EVIDENZIATO
NELLA SENTENZA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA**

La Corte (caso «Dresser–Rand) osserva:

29. In virtù del principio della tassazione nello Stato membro di destinazione,...,l'articolo 17,paragrafo 2,l.f, della direttiva Iva deve dunque essere interpretato nel senso che consente di non qualificare come cessione intracomunitaria il trasferimento di un bene in un altro Stato membro soltanto a condizione che tale bene rimanga temporaneamente in questo Stato membro e sia destinato ad essere rispedito, in un momento successivo, nello Stato membro di origine.
30. Infatti, il trasferimento di un bene in un altro Stato membro non deve essere qualificato come cessione intracomunitaria soltanto qualora esso venga effettuato non ai fini del consumo finale del bene in tale Stato membro, bensì in vista dell'esecuzione di un'operazione di trasformazione del bene stesso, seguita dalla sua spedizione nello Stato membro di origine.
31. Alla luce di quanto precede, la spedizione del bene al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato deve essere considerata come una condizione necessaria per l'applicazione dell'art.17,p.2,l.f della direttiva IVA.

La Corte dichiara:

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, affinché la spedizione o il trasporto di un bene non sia qualificato come trasferimento a destinazione di un altro Stato membro, tale bene, dopo l'esecuzione dei lavori che lo riguardano nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene stesso, deve necessariamente essere rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale esso era stato inizialmente spedito o trasportato.

CONSEGUENZA DELLA SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-606/12 E C-607/12 DEL 06 MARZO 2014
(CASO “DRESSER-RAND SA”)

L'ART. 13 DELLA LEGGE N. 115 DEL 29 LUGLIO 2015 – “LEGGE EUROPEA 2014” pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015

MODIFICA

gli articoli 38, c.5, l.a e 41, c.3 del D.L.331/93

IL 18 AGOSTO 2015

SONO ENTRATE IN VIGORE LE NUOVE
DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO
IL “REGIME SOSPENSIVO”

CONSEGUENZA DELLA SENTENZA

CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-606/12 E C-607/12 DEL 06 MARZO 2014
(CASO "DRESSER-RAND SA")

LA MODIFICA DELLA NORMATIVA ITALIANA E' STATA NECESSARIA PER EVITARE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE AVVIATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

LA NOSTRA NORMATIVA NON ERA INFATTI ALLINEATA CON L'ARTICOLO 17, paragrafo 2, lett.f, della DIRETTIVA N.2006/112/CE

NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 17.08.2015

ART. 38, comma 5, lettera a):

“Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi ... se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo di imposta, nello Stato membro di provenienza ~~e per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità~~, l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;

Testo eliminato dall'art.13 della “Legge Europea 2014” dal 18.08.2015

LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE

Operazioni
assimilate alle
cessioni
intracomunitarie

NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 17.08.2015

ART. 41, comma 3, D.L.331/93:

“3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’art.38, comma 5, lettera a), ~~o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni~~ o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali”

Testo eliminato dall’art.13 della “Legge Europea 2014” dal 18.08.2015 E SOSTITUITO CON LE SEGUENTI PAROLE:

*“SE I BENI SONO SUCCESSIVAMENTE TRASPORTATI O SPEDITI AL
COMMITTENTE, SOGGETTO PASSIVO D ’ IMPOSTA, NEL TERRITORIO
DELLO STATO, OVVERO PER I BENI INVIATI IN ATRO STATO
MEMBRO PER ESSERE IVI TEMPORANEAMENTE UTILIAZZATI PER
L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI”*

Operazioni
assimilate alle
cessioni
intracomunitarie

TESTO ATTUALE

3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

1° Presupposto

I beni devono ritornare
nello Stato membro da cui
erano partiti

2° Presupposto

I beni devono ritornare nelle
mani del soggetto passivo
che aveva commissionato la
lavorazione

**IN MANCANZA ANCHE DI UNO DEI DUE PRESUPPOSTI SI
CONFIGUREREBBE UN «TRASFERIMENTO DI BENI A SE STESSI» PER
ESIGENZE DELLA PROPRIA IMPRESA**